Deliberazione n. 287/2025/PREV

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

Nell'adunanza del 1° dicembre 2025 composta dai magistrati:

- Maria Rachele Anita	ARONICA	Presidente
- Gioacchino	ALESSANDRO	Consigliere
- Tatiana	CALVITTO	Primo Referendario
- Giuseppe	VELLA	Primo Referendario
- Mara	ROMANO	Referendario – relatore

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 e dal decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni, *Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*;

VISTO il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale - Decreto del Direttore Generale n. 42690 del 29 agosto 2025 di proroga, senza soluzione di continuità, al Dirigente scolastico dott. La Rocca Giorgio del collocamento in posizione di fuori ruolo all'estero, per ulteriori 3 anni, dal 01.09.2025 al 31.08.2028, e di contestuale conferimento, al medesimo dirigente,

dell'incarico "nominale" presso l'istituzione scolastica RGIC814OOE I.C. PSAUMIDE CAMARINENSE di Santa Croce Camerina (RG), a decorrere dal 1° settembre 2025 e fino al 31 agosto 2028, data di cessazione dell'incarico all'estero.

VISTO il foglio di osservazioni del Magistrato istruttore prot. C.d.c n. 7793 del 17 ottobre 2025;

VISTA la nota di risposta al rilievo istruttorio prot. n. 57944 del 18 novembre 2025 (prot. Cdc n. 8656 del 19 novembre 2025), con cui l'Amministrazione ha fornito controdeduzioni e chiarimenti ai punti di rilievo sollevati, e prodotto ulteriori documenti;

VISTA la relazione del 21 novembre 2025 con cui il Magistrato istruttore, esaminati i chiarimenti e i nuovi documenti dell'Amministrazione, ha proposto al Consigliere delegato il deferimento della questione alla decisione collegiale;

VISTA la richiesta di convocazione della Sezione di controllo del Consigliere delegato del 23 novembre 2025 al Presidente della Sezione di controllo per l'esame, in sede di controllo preventivo di legittimità, del menzionato decreto, nella quale sono state integralmente condivise le prospettazioni contenute nella relazione istruttoria formulata del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 122/2025 di convocazione della Sezione di controllo all'adunanza pubblica del 1° dicembre 2025;

VISTA la memoria prot. n. 60542 del 28 novembre 2025, prodotta dall'Ufficio scolastico regionale della Sicilia acquisita al prot. della C.d.c. n 8861 del 28 novembre 2025;

VISTA la nota n. prot. n. 104017 del 28 novembre 2025avente ad oggetto la memoria prodotta dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana, acquisita al prot. della C.d.c. n. 8871 del 28 novembre 2025;

UDITA la relatrice, referendario Mara Romano

UDITI i rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale: Dott. Marco Anello - Dirigente Ufficio III e Dott.ssa Stefania Selvaggi, Funzionaria Ufficio III;

UDITO il rappresentante della Ragioneria territoriale dello Stato di Palermo: Dott. Stefano Carlo Lo Grasso – Dirigente Ufficio I.

VISTO il verbale di adunanza n. 42/2025;

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Ritenuto in

FATTO

1. In data 03/09/2025 è pervenuto il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale - Decreto del Direttore Generale n. 42690 del 29 agosto 2025 di proroga, senza soluzione di continuità, al Dirigente scolastico dott. La Rocca Giorgio del collocamento in posizione di fuori ruolo all'estero, per ulteriori 3 anni, dal 01.09.2025 al 31.08.2028, e di contestuale conferimento, al medesimo dirigente, dell'incarico "nominale" presso l'istituzione scolastica RGIC814OOE I.C. PSAUMIDE CAMARINENSE di Santa Croce Camerina (RG), a decorrere dal 1° settembre 2025 e fino al 31 agosto 2028, data di cessazione dell'incarico all'estero

2. Con foglio di rilievo del 17 ottobre 2025 prot. 7793, il competente ufficio di controllo ha chiesto ulteriore documentazione, nonché chiarimenti in ordine ad alcuni aspetti della fattispecie esaminata. In particolare, riguardo all'affidamento dell'incarico dirigenziale "nominale", osservando che si tratta di un istituto che trova fonte nell'art. 13 del CCNL area V della dirigenza scolastica dell'11 aprile 2006 si esprimevano perplessità circa l'applicazione della citata disposizione contrattuale alla fattispecie in esame, atteso che l'art. 13 CCNL citato consente l'affidamento di incarichi dirigenziali c.d. nominali ai dirigenti collocati in posizione fuori ruolo "*presso l'amministrazione centrale e periferica del MIUR (oggi MIM)*", mentre nel caso di specie l'incarico presso il Consolato Generale d'Italia a Ginevra (Svizzera) risultava conferito al dott. La Rocca ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 64/2017, il quale prevede il "*collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*".

Si osservava, inoltre, che per i dirigenti scolastici assegnati presso istituzioni scolastiche estere, l'art. 26 del D.lgs. n. 64/2017 stabilisce una specifica disciplina a tutela della titolarità della sede di assegnazione prevedendo che "*al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale*".

Riguardo alla previsione di cui all'art. 1 del decreto in oggetto secondo cui al dirigente scolastico viene mantenuta la retribuzione prevista "*con riferimento all'istituzione di incarico nominale*", si osservava che per i dirigenti scolastici assegnati alle sedi estere il CCNL area dirigenti scolastici del 7.8.2024, prevede, all'art. 31, co. 3, che «*a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente CCNL, il dirigente assegnato a dirigere all'estero una istituzione scolastica o assegnato alle sedi consolari all'estero mantiene, con risorse a carico del fondo*

di cui all'art. 30 (Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti scolastici), la retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero».

Infine, si rilevava che sebbene finora questa Sezione avesse optato per l'ammissione al visto dei provvedimenti di conferimento di incarico nominale, di cui all'art. 13 del CCNL citato, a seguito di una più approfondita rimeditazione della materia, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza contabile nega l'assoggettamento di tale tipo di incarichi al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ritenendo che un atto attributivo di incarico dirigenziale meramente "nominale" non è preordinato all'effettivo svolgimento delle "*funzioni dirigenziali*", che giustifica l'assoggettamento al controllo preventivo di legittimità secondo il tenore letterale dell'art. 3 comma 1, lett. b., della L. 20/1994.

3. L'Amministrazione ha riscontrato la sopra esposta richiesta istruttoria rappresentando che l'art. 13 comma 4 CCNL ex Area V Dirigenza 11.04.2006 costituisce una disposizione generale espressamente rivolta a tutto il "*personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR*".

In particolare, a parere dell'USR tra le posizioni di stato di cui al citato art. 13 "*devono pertanto ricomprendersi anche quelle dei dirigenti collocati fuori ruolo ed utilizzati presso il MAECI ai sensi degli artt. 18 ss. D.Lgs. 64/2017, la cui retribuzione rimane a carico del MIM (fatte salve solo alcune specifiche voci accessorie, quali l'assegno di sede)*".

Inoltre, secondo l'Amministrazione "*Pare opportuno evidenziare, al proposito, che la finalità dell'incarico nominale non è solo quella di individuare l'istituzione scolastica sulla quale al termine dell'incarico il dirigente è – in linea di massima - destinato a rientrare ma, ancor prima, quella di ancorare la retribuzione accessoria del dirigente all'estero ad una specifica istituzione scolastica. Ciò è ancor più vero sol se si consideri che l'art. 31 CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 07.08.2024 ha previsto che anche i dirigenti scolastici in servizio all'estero (che sino ad allora percepivano la sola retribuzione di posizione in misura fissa) percepiscano, a partire dal 01.09.2024, la retribuzione di posizione parte variabile in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero, con ciò differenziando la posizione di ciascuno.*

Se non si applicasse anche alle posizioni di stato connesse agli incarichi all'estero il comma 4 dell'art. 13 CCNL 11.04.2006, in altri termini, non sarebbe possibile né rendere disponibile per altro incarico la sede rimasta vacante né individuare con certezza la sede di riferimento per la corresponsione della

retribuzione accessoria (con particolare riferimento alla retribuzione di posizione parte variabile, connessa alla fascia di complessità della specifica istituzione scolastica).

Ne consegue che anche per tali posizioni si provvede con l'assegnazione di un incarico cd. nominale sull'istituzione scolastica di precedente titolarità effettiva."

Infine, riguardo alle ragioni per le quali fosse stato inoltrato il provvedimento di conferimento dell'incarico nominale alla Sezione di controllo della Corte dei conti, l'amministrazione, pur condividendo le perplessità in ordine alla riconducibilità di tali provvedimenti tra quelli per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità, non vertendosi in materia di attribuzione di incarico dirigenziale effettivo, proprio in ragione del conosciuto non uniforme orientamento da parte della magistratura contabile, rappresentava di avere ritenuto di provvedere all'inoltro, doverosamente rimettendo all'Organo di controllo la relativa valutazione.

4. In esito agli approfondimenti istruttori, non ritenendo superati i diversi profili di rilievo e comunque ravvisata la necessità di esaminare collegialmente quelli preliminari e di rito, il magistrato istruttore ha proposto articolata richiesta di deferimento, condivisa dal consigliere delegato e posta a base della convocazione dell'odierna adunanza.

Segnatamente, nel deferimento si evidenzia come dirimente ed assorbente la questione pregiudiziale inerente all'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità della Corte di conti degli incarichi dirigenziali c.d. "nominali" di cui all'art. 13 CCNL area V della dirigenza scolastica dell'11 aprile 2006, in considerazione della presenza di due contrapposti orientamenti interpretativi della giurisprudenza contabile.

Nel merito, con riferimento all'applicabilità dell'art. 13 CCNL comma 4 ex Area Dirigenza 11.04.2006 anche al personale in posizione fuori ruolo presso il MAECI, si rileva che per i dirigenti scolastici assegnati presso istituzioni scolastiche estere, l'art. 26 del D.lgs. 64/2017 stabilisce una specifica disciplina a tutela della titolarità della sede di assegnazione prevedendo che "*al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale*". Inoltre, si evidenzia che lo specifico trattamento economico previsto per i dirigenti scolastici assegnati all'estero non appare compatibile con l'applicazione della disciplina generale contenuta nell'art. 13 del CCNL area V dirigenza scolastica dell'11 aprile 2006 che prevede l'istituto degli incarichi nominali per dirigenti in diverse posizioni di stato con conseguente disciplina di un differente trattamento

economico. Infatti, fino all'entrata in vigore del nuovo CCNL area V del 2024, il precedente CCNL del 2006, all'art. 48 comma 4, per i dirigenti scolastici assegnati alle sedi estere stabiliva precipuamente che "*Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, questa è corrisposta in misura pari alla parte fissa della retribuzione di posizione prevista dall'art. 56 del presente CCNL…*" Tale disposizione conferma la divergenza del trattamento economico tra i dirigenti fuori ruolo per assegnazioni all'estero dalle altre posizioni di stato per i quali l'art. 13 del medesimo CCNL prevedeva che "*a detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive (parte fissa e parte variabile) e di risultato*".

La non spettanza della retribuzione di posizione parte variabile per i dirigenti all'estero, è stata chiarita anche dall'ARAN sulla richiesta di parere del 20.06.2022 in merito alla interpretazione del vigente CCNL in tema di retribuzione di posizione, parte variabile, per i dirigenti scolastici in servizio all'estero ritenendo che questa specifica categoria di dirigenti scolastici risultavano "disciplinati esclusivamente dall'art. 48 del CCNL medesimo" e non l'art. 13 del CCNL 2006 che prevede la disciplina generale degli incarichi nominali per le altre posizioni di stato.

Tale orientamento, risulta confermato dalla S.C. che ha negato la spettanza della retribuzione di posizione di parte variabile, fino all'intervenuto nuovo CCNL, ad un dirigente scolastico in servizio all'estero affermando che "*la specialità dell'art. 48, co. 4 cit. e la compatibilità di esso con la normativa primaria (artt.658 e 26 citt.) consentono di concludere nel senso che, fino al sopravvenire dell'ultima contrattazione, ai dirigenti scolastici in servizio all'estero quell'emolumento non spettava*" (Cass. Civ. ord. 14/12/2024 n. 32515).

5. Con ordinanza del Presidente della Sezione n. 122/2025 è stato convocato il Collegio per l'adunanza del 1° dicembre 2025.

6. Con memoria in data 28 novembre 2025, l'Amministrazione ha evidenziato, riguardo alla assoggettabilità dell'atto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, di prendere atto che c'è un diverso orientamento della Corte dei conti in ordine a questa tipologia di incarichi, di cui è abbastanza evidente il contenuto meramente ricognitivo e figurativo, non trattandosi di conferimento di funzioni dirigenziali connesse all'incarico stesso, rimettendosi, quindi, alla decisione della Corte.

In merito ai profili di contrasto dell'art. 13 CCNL area V dirigenti scolastici dell'11 aprile 2006 e della disciplina di cui al D.lgs. 64/2017, ha rappresentato di non riscontrare alcun contrasto di norme poiché le discipline in esame non sono da ritenere in radice alternative

o incompatibili ma si pongano tra loro in rapporto di *genus ad speciem*. Segnatamente, l'articolo 13 del CCNL citato, si applicherebbe, quindi, a tutto il personale dell'area dirigenziale che si trova in alcune posizioni di stato, inclusi i dirigenti collocati fuori ruolo, purché la retribuzione sia posta a carico del Ministero, come nel caso dei dirigenti all'estero. Inoltre, riguardo alla previsione dell'articolo 26 D.lgs. 64/2017, l'Amministrazione ritiene che l'ipotesi contemplata "in subordine" dalla norma primaria debba riferirsi all'applicazione dell'articolo 13 CCNL area V dirigenti scolastici dell'11 aprile 2006.

Riguardo alla riferita difforme previsione del trattamento economico spettante al dirigente all'estero in quanto ancorato alla sede di incarico nominale piuttosto che a quella in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero, l'Amministrazione evidenzia che la disposizione indicherebbe tale parametro di riferimento proprio in ragione della circostanza per cui, una volta assegnato all'estero e posto fuori ruolo, il dirigente non subisce modificazioni della propria posizione e, dunque, anche della sede di titolarità nominale. La retribuzione di posizione in godimento all'atto dell'assegnazione all'estero e quella della sede di incarico nominale, pertanto, coincidono. Inoltre, l'USR rappresenta che con il CCNL del 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024, anche ai dirigenti all'estero, deve essere corrisposta la retribuzione di posizione parte variabile che fino ad allora non era riconosciuta.

7. Nella memoria del 28 novembre 2025, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato riferisce che la Ragioneria è venuta a conoscenza della questione relativa all'incarico nominale in esame soltanto dal deferimento della Sezione, perché in precedenza non risultava alcuna documentazione in merito e che la quota di retribuzione variabile del trattamento economico nel caso di specie è parametrata all'ultimo Istituto di titolarità al momento di assegnazione della sede all'estero.

8. Nel corso dell'Adunanza i rappresentanti dell'Amministrazione hanno ribadito e precisato le argomentazioni formulate in sede di risposta al rilievo e con la memoria presentata.

Considerato in

DIRITTO

È all'esame della Sezione il decreto del Direttore Generale n. 42690 del 29 agosto 2025 di proroga, senza soluzione di continuità, al Dirigente scolastico dott. La Rocca Giorgio del collocamento in posizione di fuori ruolo all'estero, per ulteriori 3 anni, dal 01.09.2025 al

31.08.2028, e di contestuale conferimento, al medesimo dirigente, dell'incarico "nominale" presso l'istituzione scolastica RGIC814OOE I.C. PSAUMIDE CAMARINENSE di Santa Croce Camerina (RG), a decorrere dal 1° settembre 2025 e fino al 31 agosto 2028, data di cessazione dell'incarico all'estero.

Nel caso in esame il collegio è investito di due questioni diverse di cui una di merito, riguardo alla compatibilità tra l'art. 13 CCNL 2006 e la disciplina per i dirigenti fuori ruolo assegnati a sedi estere, e una di carattere preliminare, relativa all'ammissibilità al controllo della fattispecie dedotta in provvedimento.

Si ritiene dirimente ed assorbente la questione pregiudiziale inerente all'assoggettabilità a controllo preventivo di legittimità di questa Sezione di controllo dei c.d. incarichi dirigenziali "nominali" che trovano la loro fonte normativa nell'art. 13 CCNL area V della dirigenza scolastica dell'11 aprile 2006 il quale dispone che: "*Per i dirigenti ai quali, in base e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti e in particolare dall'art. 26, comma 8, della legge n. 448/98, vengono assegnate dall'Amministrazione centrale o regionale del MIUR funzioni di collaborazione in strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e supporto alle istituzioni scolastiche autonome (…) l'apposito incarico viene conferito dai responsabili degli Uffici presso i quali detto personale è utilizzato (…)* (comma 1) *Il periodo trascorso dal personale compreso nell'Area in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico dell'Amministrazione del MIUR, è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico accessorio. A detto personale competono, pertanto, tutte le voci retributive, ivi compresa la retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) e di risultato. A decorrere dal 1° settembre 2006 la retribuzione di posizione (parte variabile) e quella di risultato sono previste nell'identica misura di quella attribuita nella sede di titolarità. I dirigenti ricevono un incarico nominale per la durata corrispondente al comando. Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico. (…) Al rientro in sede è garantita la precedenza al dirigente che precede cronologicamente nella titolarità della stessa e, a parità cronologica dell'affidamento, al dirigente che l'abbia effettivamente svolto* (Comma 4)".

La questione dell'assoggettabilità al controllo preventivo di legittimità degli incarichi c.d. "nominali" ai dirigenti scolastici sottende una riflessione sulla perimetrazione dell'ambito oggettivo della funzione di controllo della Corte dei conti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) della legge n. 20 del 1994.

Segnatamente, con riferimento ai c.d. "incarichi nominali" di cui all'art. 31 CCNL citato, nella giurisprudenza di questa Corte si registrano due orientamenti interpretativi. Secondo un primo orientamento, il conferimento dell'incarico nominale di direzione scolastica risulta "*(…) non legittimo, sia sotto il profilo della durata annuale, sia per quanto concerne la non effettività dell'oggetto e degli obiettivi attribuiti, per contrarietà del medesimo, pur applicativo dell'art. 13 CCNL, rispetto all'art. 19, comma 2, del dlg. 165/2001, che è disposizione inderogabile dai contratti collettivi in virtù dell'espressa previsione del comma 12 bis della disposizione citata*" (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Marche, deliberazione n. 4/2007).

In tale ottica, pertanto, questa giurisprudenza sembra ritenere sottoponibili al controllo di legittimità i suddetti decreti, ma - poiché un tale tipo di incarico "*non risulta previsto dal D.lgs. n. 165/2001 e contrasta con tutte le norme ed i principi in materia di attività dirigenziale che prevedono il conferimento e lo svolgimento di un incarico specifico, con precisi obiettivi*, (…)" - si conclude per la illegittimità di tali decreti e il rifiuto del visto (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 9/2006).

A tale orientamento ha aderito anche questa Sezione che, in un caso che presentava peculiari elementi differenti dal caso in esame, aveva ritenuto di ricusare il visto in quanto "*l'attribuzione ad un dirigente di un incarico solo nominale o figurato contrasta con tutte le norme ed i principi in materia di attività dirigenziale posti nel d. lgs. n. 165 del 2001 e nella contrattazione collettiva, che prevedono il conferimento e lo svolgimento di un incarico specifico, con obiettivi precisi, anche al fine di verificarne i risultati ed erogare parte del trattamento retributivo (…)*" (cfr. Corte dei conti, sez. contr. Sicilia, deliberazione n. 369/2012).

L'orientamento prevalente, tuttavia, afferma che per gli atti *de quibus* occorre deliberare il "non luogo a provvedere" in quanto il decreto di incarico nominale "*avrebbe la caratteristica di un atto organizzatorio interno, di natura meramente ricognitoria, non rientrante, di conseguenza, tra quelli sottoposti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), della legge n. 20/1994, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Non è infatti pensabile che con il richiamato art. 13 si sia inteso introdurre, nel nostro ordinamento, una categoria sui generis d'incarico dirigenziale, i cui caratteri distintivi sarebbero quelli di non richiedere l'espletamento dei compiti e delle attività connesse all'incarico stesso, quali dettagliatamente descritti, unitamente agli obiettivi e risultati da raggiungere, negli appositi contratti, debitamente sottoscritti da entrambe le parti interessate*"(cfr. Corte dei conti, sez. controllo Emilia Romagna, deliberazione n. 6/2007; sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 4/2013; sez. contr. Basilicata deliberazione n. 46/2016/PREV;

sez. contr. Campania, deliberazione n. 56/2018; sez. contr. Lazio, deliberazione n. 59/2018; sez. contr. Liguria, deliberazione n. 24/2020/PREV e n. 117/2020/PREV e n. 27/2021/PREV).

Il Collegio è dell'avviso che l'elemento qualificante della categoria degli atti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) L. 20/94 consista, non tanto nella veste formale di incarico dirigenziale, quanto nell'attribuzione di "funzioni dirigenziali", secondo quanto previsto dall'art. 19 D.lgs. 165/2001, che rappresenta il parametro normativo fondamentale sulla cui base la Corte dei conti svolge il controllo preventivo di legittimità sugli incarichi dirigenziali.

Come noto, l'elenco degli atti previsti dall'art. 3 della Legge 20/1994 costituisce un *numerus clausus,* non estensibile ad altre fattispecie se non mediante espressi interventi legislativi.

Invero, l'istituto dell'incarico di natura nominale risulta disciplinato esclusivamente da una norma contrattuale ovvero dall'art. 13 CCNL area V dell'11 aprile 2006 e riveste natura spiccatamente organizzativa interna volta a fornire una tutela al dirigente in particolari posizioni di stato, al fine di non essere pregiudicato, sia sul piano economico, sia sul piano dell'anzianità, rispetto ai colleghi titolari di sede effettiva. In tale senso depone sia il riconoscimento dell'anzianità di servizio per il periodo svolto in particolare posizione di stato (analogamente a quanto già riconosciuto dall'art. 26, L. n. 488/1988), sia l'attribuzione delle stesse voci retributive e nella stessa misura prevista per la posizione di titolare di sede.

Se questo è il limitato fine che consente l'attribuzione di un incarico dirigenziale solo "nominale", cioè sostanzialmente figurato e privo di effettivo esercizio delle relative funzioni e delle connesse responsabilità, si spiega perché detto incarico nominale deroga anche alle disposizioni che concernono l'attribuzione effettiva degli incarichi e la loro durata (Sez. contr. Basilicata deliberazione n. 46/2016/PREV).

Pertanto, in assenza di attribuzione di funzioni dirigenziali, non trova giustificazione il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, per gli incarichi dirigenziali "nominali" privi dell'efficacia propria di cui all'art. 19 del D.lgs. 165/2001.

A conferma della valenza di atto meramente organizzativo interno dell'incarico dirigenziale "nominale" depone, inoltre, la previsione del medesimo art. 13 citato secondo cui "*Le sedi affidate per incarico nominale diventano disponibili per altro incarico"*, con ciò volendosi intendere che le funzioni dirigenziali effettive devono essere svolte da altro dirigente.

A proposito di incarichi nominali, la Sezione regionale del controllo per la Lombardia, pronunciandosi su analoghe fattispecie, con deliberazioni del 4.8.2006 n. 7 e 9, ha affermato,

tra l'altro, che "*un incarico del genere non risulta previsto dal d. lgs. n. 165 del 2001 e contrasta con tutte le norme ed i principi in materia di attività dirigenziale che prevedono il conferimento e lo svolgimento di un incarico specifico, con precisi obiettivi, anche al fine di verificarne i risultati ed erogare parte del trattamento retributivo*".

Conclusivamente, il collegio, rimeditando il proprio orientamento finora espresso, ritiene che il provvedimento all'esame non rientri, al pari della generalità dei decreti di conferimento di incarichi nominali ex art. 13, del CCNL -Area V dirigenza scolastica del 26 aprile 2006, nel perimetro del controllo preventivo di legittimità ex art. 3, comma 1, della legge n. 20/1994 in quanto non riconducibile ai decreti di nomina di dirigenti di cui è menzione nella lett. b) di tale norma.

Non essendo l'atto assoggettato al controllo, non si procede all'esame delle ulteriori questioni subordinatamente deferite.

PQM

È dichiarato il non luogo a deliberare in sede di controllo di legittimità ex art. 3, comma 1, lett. b) della legge n. 20/1994 in ordine al provvedimento in epigrafe.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia nonché alla Ragioneria Territoriale dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025.

IL RELATORE — IL PRESIDENTE

Mara ROMANO — Maria Rachele Anita ARONICA

Depositato in Segreteria in data 18 dicembre 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Monica Sanzo